

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE

Originale

DETERMINAZIONE

NUMERO **78** DEL **05/12/2018**

AREA C.U.C.

Servizio C.U.C.

OGGETTO:

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE DETERMINAZIONI N. 55 DEL 24.10.2018 E N. 68 IN DATA 12.11.2018. RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI GARA.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione con il quale la Sottoscritta è stata nominata Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese;

Premesso che:

- questa Centrale Unica di Committenza, con determinazione n. 28 in data 8.08.2018 ha indetto una procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione e custodia del cimitero comunale per il periodo settembre 2018 – agosto 2023 per conto del Comune di San Maurizio Canavese;
- con propria determinazione n. 55 del 24.10.2018 è stata annullata in autotutela la procedura di gara avviata con propria determinazione a contrarre n. 28 dell'8.08.2018 per l'affidamento del servizio in oggetto per conto del Comune di San Maurizio Canavese, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 co. 4 del citato D. Lgs.;
- l'annullamento della procedura di gara di cui all'oggetto era stato disposto in quanto, per mero errore materiale, era stato invitato un operatore economico errato, non rientrante tra i soggetti individuati nell'ambito della manifestazione di interesse;
- con successiva determinazione n. 68 in data 12.11.2018 si procedeva a indire nuova gara per il servizio in esame, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.36 co.2 e 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il ricorso al TAR Piemonte presentato in data 23.11.2018 da parte della ditta DEPAC Società Cooperativa A.R.L.P.I. per il tramite dei legali incaricati Avv.ti Luigi Ferrara, Carmen Battipaglia e Raffaella Monica Annunziata avverso la determinazione n. 55 del 24.10.2018 e avverso la successiva lettera di invito di cui alla determinazione n. 68 in data 12.11.2018

Preso atto che con tale ricorso viene principalmente eccepito quanto segue:

- la seconda procedura di gara è una sostanziale ripetizione della precedente violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di segretezza delle offerte;

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE

- l'amministrazione non ha in alcun modo dato contezza della ponderazione dei vari interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, contrariamente a quanto previsto dall'art. 21-nonies della L. 241/1990;
- l'amministrazione, nell' adottare un provvedimento in autotutela, deve fondare il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto;
- la violazione dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza determina un'alterazione non solo della parità di trattamento tra gli operatori economici in ambito di procedure di gara ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.

Ritenuto che il ricorso sia da ritenersi fondato relativamente ai punti 2-3-4 sopra citati e precisamente per la mancata ponderazione degli interessi pubblici sussistenti nella fase di gara; in particolare occorre dare atto che nella prima procedura di gara erano comunque stati invitati n. 5 operatori aventi idonei requisiti, mentre l'operatore erroneamente non invitato nella prima procedura di gara non ha più manifestato interesse all'oggetto dell'appalto non avendo presentato esposti e osservazioni nel corso della prima procedura di gara e tantomeno ha risposto all'invito a presentare l'offerta nella seconda procedura di gara (termine per la presentazione delle offerte scaduto il giorno 26.11.2018);

Ritenuto conseguentemente di dover ripristinare la legalità violata e quindi procedere con l'annullamento d'ufficio delle determinazioni n. 55 in data 24.10.2018 e n. 68 in data 12.11.2018 e conseguentemente ripristinare la piena efficacia della procedura di gara avviata con determinazione n. 28 in data 8.08.2018, che risulta confermata nel perseguimento del pubblico interesse;

Ritenuto altresì di dover riprendere le operazioni di gara, attualmente interrotte nella fase di verifica della congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 21-nonies della Legge 241/1990 che recita quanto segue: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ... tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ..."*

Visto il Decreto Legislativo 50 del 18.4.2016;

Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i, per la parte ancora in vigore.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.ro 267 e s.m.i.;

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. per tutto quanto in premessa narrativa, di annullare d'ufficio le proprie precedenti determinazioni n. 55 in data 24.10.2018 e n. 68 in data 12.11.2018;
2. conseguentemente di ripristinare la piena efficacia della procedura di gara avviata con determinazione n. 28 in data 8.08.2018;
3. di riprendere le operazioni di gara, attualmente interrotte nella fase di verifica della congruità dell'offerta economica ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare comunicazione della presente alle ditte interessate dalle procedure di gara;
5. di dare atto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Donatella Bellezza Quater, mentre responsabile della procedura di gara è la Centrale Unica di Committenza nella persona della Sig.ra Giusi Palermo.

Ciriè, li 05/12/2018

Il Responsabile del Servizio C.U.C.
Firmato digitalmente
PALERMO Giusi